


COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente, nella seduta tenutasi in data 30 marzo 2026, ha esaminato l'**ATTO N. 475** – Mozione dei Consiglieri Francesco Filippini e Maria Grazia Proietti concernente: “Canoni ricognitori – Indirizzi alla Giunta Regionale per la definizione di una soglia minima dimensionale”, e ha approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti con n. 4 voti favorevoli (Francesco Filippini, Cristian Betti, Maria Grazia Proietti, Luca Simonetti) e n. 3 voti di astensione (Laura Pernazza, Paola Agabiti, Donatella Tesei), la proposta di risoluzione avente ad oggetto: “Canoni ricognitori – Indirizzi alla Giunta Regionale per la definizione di una soglia minima dimensionale e l'introduzione di regimi agevolati basati sulla manutenzione attiva”, nel testo che si trasmette in allegato alla presente.

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando il Presidente Francesco Filippini di relazionare all'Assemblea legislativa.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

***“Canoni ricognitori – Indirizzi alla Giunta Regionale per la definizione di una soglia minima dimensionale e l'introduzione di regimi agevolati basati sulla manutenzione attiva”***


### **La I Commissione consiliare permanente**

#### **Premesso che:**

- la Regione Umbria disciplina l'occupazione e l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico, lacuale e al suolo demaniale regionale ai sensi della Legge Regionale n. 33 del 12 agosto 2004, recante *“Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale”*;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 925 del 1° luglio 2003 sono stati determinati i criteri di calcolo dei canoni per l'occupazione dei beni demaniali, prevedendo, oltre al canone tecnico commisurato alla superficie e alla tipologia di utilizzo, l'applicazione di un canone ricognitorio minimo qualora l'importo risultante sia inferiore a una determinata soglia;
- la DGR n. 925 del 1° luglio 2003 stabilisce l'applicazione di un canone ricognitorio minimo nel caso in cui il canone tecnico calcolato risulti inferiore all'importo originariamente fissato in €.166,49 che per il 2025 risulta essere stato rivalutato all'Indice ISTAT FOI a €. 249,02 per l'annualità 2026 mentre il canone minimo ricognitorio aggiornato con l'indice ISTAT FOI del 1,4% è stimato in circa €. 252,51;

#### **Considerato che:**

- la Giunta regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative e regolamentari, può valutare l'introduzione di ulteriori criteri che tengano effettivamente conto della dimensione dell'occupazione o dell'utilizzo del bene ai fini dell'assoggettamento al canone ricognitorio, nel rispetto delle diverse tipologie di beni e delle finalità di pubblico interesse;
- dall'analisi del censimento attuale, risultano 801 attraversamenti carrabili (ponti, guadi, passerelle, coperture, ecc.) per i quali l'incidenza del canone minimo ammonta a circa €. 200.000, gravando per oltre il 60% su soggetti pubblici e per meno del 40% su privati;
- vi è la possibilità di valorizzare, nell'ambito della disciplina dei canoni demaniali, il ruolo svolto dai concessionari privati di attraversamenti carrabili, ponti, passerelle e coperture di pubblica utilità insistenti su corsi d'acqua appartenenti al Demanio Idrico Statale, per i quali tali opere risultano indispensabili ai fini dell'accesso alle rispettive abitazioni;
- in tali casi, l'assunzione da parte dei concessionari di specifici e più estesi obblighi manutentivi del corso d'acqua a monte e a valle



dell'opera, rispetto a quanto attualmente previsto, potrebbe costituire un elemento da tenere in considerazione nella definizione dei criteri applicativi del canone, in una logica di equilibrio tra oneri economici e utilità pubblica derivante dalla corretta manutenzione del reticolo idrografico;

- resta tuttavia ferma la necessità di distinguere tali fattispecie da quelle relative agli attraversamenti realizzati mediante intubazioni (sotterranee, in subalveo o aeree), funzionali all'allaccio a reti di servizio quali gas, energia elettrica o fognature, per le quali non risulta agevolmente configurabile un analogo obbligo manutentivo sul corso d'acqua;

**L'Assemblea Legislativa impegna la Giunta Regionale:**

- a definire, attraverso l'adozione di propri atti, una revisione dei criteri di determinazione dei canoni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio idrico e del patrimonio indisponibile regionale, improntandoli ai principi di proporzionalità, ragionevolezza ed efficienza valutando l'ulteriore definizione di regimi agevolati o semplificati per le nuove concessioni e per i rinnovi relativi a ponti, guadi, passerelle, canalizzazioni, coperture ecc. previa valutazione degli oneri manutentivi caso per caso, una gradazione del canone minimo ricognitorio basata sulla superficie occupata (ad esempio fino a 10 mq €. 50,00, oltre i 10 mq e fino a 50 mq €. 5,00 in più per ogni mq eccedente i primi 10, oltre i 50 mq applicazione del canone minimo ricognitorio aggiornato pari a Euro 252,51 per il 2026), anche a fronte della contestuale assunzione, da parte del concessionario, di più estesi oneri manutentivi ordinari e straordinari sulle pertinenze dell'opera, al fine di garantire una gestione del patrimonio improntata alla massima uniformità, trasparenza e semplificazione amministrativa ed incentivando la corretta manutenzione del reticolo idrografico regionale.